

**Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria Perugia –
Via Benedetta, 14**

***BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI
STRAORDINARI A FAVORE DI STUDENTI IN GRAVI DIFFICOLTA'
A.A. 2019/2020***

INDICE

ART. 1	Destinatari dei sussidi	p. 01
ART. 2	Definizione di condizione di grave difficoltà e ammissione alla fruizione del sussidio	p. 01
ART. 3	Requisiti di reddito	p. 02
ART. 4	Determinazione dei requisiti di reddito	p. 02
ART. 5	Requisiti di merito	p. 03
ART. 6	Criteri per la determinazione dei requisiti di merito	p. 03
ART. 7	Importo del sussidio straordinario	p. 04
ART. 8	Modalità di presentazione della domanda di sussidio e scadenza	p. 04
ART. 9	Documentazione relativa ai requisiti di merito e reddito e modalità di invio	p. 05
ART. 10	Documentazione relativa alla condizione di studente fuori sede e modalità di invio	p. 05
ART. 11	Documentazione relativa alla condizione di grave difficoltà e modalità di invio	p. 05
ART. 12	Esame delle domande di sussidio dalla commissione di valutazione e pubblicazione esito istruttorio	p. 06
ART. 13	Opposizioni	p. 06
ART. 14	Controlli	p. 07
ART. 15	Informativa sul trattamento dei dati personali	p. 07
ART. 16	Sanzioni	p. 08
ART. 17	Informazioni sul responsabile del procedimento	p. 08
ART. 18	Pubblicazione del bando	p. 08
	Allegato A	p. 09
	Allegato B	p. 10

Art. 1

DESTINATARI DEI SUSSIDI

1. I sussidi straordinari sono concessi - nei limiti dello stanziamento disponibile all'apposito Capitolo di Spesa n. 470 "Contributi e Sussidi Straordinari " del Bilancio di Previsione dell'Agenzia 2020 – 2022 ad **euro 50.000,00** agli studenti che risultino iscritti ai corsi di studio di livello universitario presso l'Università degli Studi di Perugia, l'Università per Stranieri di Perugia, il Conservatorio di Musica di Perugia, il Conservatorio di Musica di Terni, l'Accademia delle Belle Arti di Perugia, l'Istituto di Mediazione Linguistica di Perugia.
2. La richiesta di sussidio straordinario può essere presentata dagli studenti di cui al comma 1 che si trovino in condizione di grave difficoltà, come definita all'art. 2, tale da ostacolare il prosieguo degli studi e che risultino in possesso dei requisiti di reddito e di merito individuati agli articoli 3 e 5 del presente bando di concorso, fatta eccezione, con esclusivo riferimento al requisito di merito, per gli studenti individuati all'art. 2, comma 3.
3. Il sussidio straordinario è incompatibile con la borsa di studio erogata con fondi stanziati dalla Regione Umbria o con altro intervento, anche straordinario, erogato da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato per l'anno accademico in corso. Tale principio generale viene derogato dal presente bando per gli studenti ricompresi nella fattispecie di cui all'art. 2, comma 2 al fine di far fronte alle situazioni eccezionali che si sono determinate con la pandemia da Covid 2019.
4. Il beneficio è assegnato una sola volta nel corso degli studi. Anche per questo principio viene fatta, per le motivazioni riportate nel precedente comma 3, una deroga per gli studenti individuati all'art. 2, comma 2.
5. Per gli studenti non ricompresi nella fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, il sussidio straordinario può essere assegnato, eccezionalmente, una seconda volta durante il corso di studi, se si aggrava lo stato di bisogno dichiarato nella prima domanda e solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste degli aventi diritto per la prima volta.
6. Il sussidio non può essere concesso agli studenti che siano già in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello conseguibile tramite la frequenza al corso di laurea al quale risultano iscritti.
7. L'elenco dei beneficiari sarà formato, con ordine determinato in riferimento alla data e all'ora di chiusura dell'istanza digitale per la richiesta del sussidio straordinario da parte dello studente, indipendentemente delle successive fasi di *up load* per la trasmissione delle documentazioni a corredo dell'istanza indicate ai successivi artt. 9, 10 e 11. Il pagamento del sussidio verrà effettuato dal primo numero in elenco fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 2

DEFINIZIONE DI CONDIZIONE DI GRAVE DIFFICOLTA' E AMMISSIONE ALLA FRUIZIONE DEL SUSSIDIO

1. Il sussidio straordinario è concesso agli studenti matricole o iscritti agli anni successivi al primo, che si trovino in una particolare situazione di disagio tale da influire sul raggiungimento dei requisiti di merito necessari per l'accesso alle borse di studio erogate da ADiSU, per i seguenti gravi motivi:
 - a) condizione di grave difficoltà economica a causa di licenziamento, cassa integrazione, perdita del lavoro di uno o più componenti il nucleo familiare;
 - b) condizione di grave difficoltà familiare dovuta a decesso di uno o entrambi i genitori, ovvero separazione o divorzio dei genitori, ovvero condizione di grave malattia di componenti del nucleo familiare, oppure ad oneri sostenuti dallo studente per l'accudimento di figli in tenera età;
 - c) condizione di grave difficoltà conseguente a malattia dello studente, ovvero cause similari;
 - d) condizione di grave difficoltà connessa ad altre motivazioni particolari che non rientrano nelle fattispecie precedenti, da valutare caso per caso.
2. Il sussidio straordinario è inoltre concesso agli studenti matricole o iscritti agli anni successivi al primo che si trovino in una particolare condizione di disagio per i seguenti gravi motivi connessi all'emergenza sanitaria Covid 19:

- a) condizione di grave difficoltà economica derivante dalle misure di contenimento epidemiologico assunte a livello nazionale da cui sono conseguiti: licenziamento, cassa integrazione, perdita del lavoro di uno o più componenti il nucleo familiare o, comunque, riduzione significativa del fatturato inerente attività imprenditoriali o commerciali esercitate da soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare;
 - b) condizione di grave difficoltà economica derivante altresì da interruzione e/o sospensione di stage o tirocini formativi che davano luogo a retribuzioni in favore dello studente di cui non ha più la possibilità di godere in conseguenza delle misure assunte a livello nazionale ai fini del contenimento epidemiologico;
 - c) condizione di grave difficoltà economica derivante da maggiori oneri sostenuti per l'accudimento di soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare o parenti fino al secondo grado che si trovino in una situazione di patologia connessa all'emergenza Covid 19;
 - d) condizione di grave difficoltà familiare dovuta a decesso di uno o entrambi i genitori, ovvero condizione di grave malattia di componenti del nucleo familiare o parenti fino al secondo grado, condizione di grave difficoltà conseguente a malattia dello studente - ovvero altre cause similari - che siano connesse all'emergenza sanitaria Covid 19;
 - e) condizione di grave difficoltà connessa ad altre motivazioni particolari che non rientrano nelle fattispecie precedenti, comunque riconducibili all'emergenza sanitaria Covid 19, da valutare caso per caso.
3. Il sussidio straordinario è, altresì, concesso agli studenti matricole o iscritti agli anni successivi al primo che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 e che a causa della sospensione delle sessioni di esame - intervenuta per gli effetti delle misure di contenimento epidemiologico Covid 19 - non abbiano avuto la concreta possibilità di conseguire i requisiti di merito minimi di cui all'art. 5 del presente bando, **con una riduzione accettabile non superiore al 20% dei cfu previsti per ciascun anno di corso arrotondata all'unità inferiore**, anche in questo caso, da valutare caso per caso.
 4. Le condizioni di grave difficoltà derivanti da malattia dello studente o di familiari, descritte al comma 1, lettere b) e c), sono da individuarsi tra quelle definite dalle vigenti norme in materia (L. 104/1992, DM 78/2000).
 5. I fatti di cui al comma 1, che giustificano la richiesta del sussidio, dovranno essersi verificati nell'anno accademico 2018/2019 o nell'anno accademico in corso.

Art. 3

REQUISITI DI REDDITO

1. Il sussidio straordinario può essere concesso agli studenti con requisiti di reddito non superiori a quelli previsti dall'art. 19 del *Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2019/2020* (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Avvisi e Concorsi - n. 29 del 9 luglio 2019), ovvero:
 - a) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad **euro 23.508,78**;
 - b) Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), non superiore ad **euro 51.106,05**.
2. Per gli studenti con disabilità (riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/1992 o invalidità pari o superiore al 66%) i limiti economici sono quelli previsti dall'art. 35 del sopra richiamato *Bando di concorso*, ovvero:
 - a) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad **euro 28.750,00**;
 - b) Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), non superiore ad **euro 62.500,00**.
3. Il superamento anche solo di uno dei valori di cui ai precedenti commi 1. e 2. è causa di esclusione.

Art. 4

DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI REDDITO

1. **I requisiti di reddito degli studenti il cui nucleo familiare risiede in Italia e percepisce redditi e/o è proprietario di patrimoni in Italia** sono individuati in base ai valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) del

nucleo familiare di appartenenza. Tali studenti devono presentare l'Attestazione ISEE 2019 per il Diritto allo Studio Universitario - valida ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e del Decreto Min. Lav. 7 novembre 2014 - relativa ai redditi dell'anno 2017. Qualora lo studente non sia già in possesso di tale documentazione, dovrà richiedere al CAAF l'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario 2020 relativo ai redditi conseguiti nel 2018 ed ai patrimoni posseduti al 31/12/2019. Ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013 lo studente, che già possiede un ISEE 2019 oppure 2020 per il Diritto allo Studio Universitario e la cui condizione reddituale sia peggiorata nei mesi precedenti la presentazione dell'istanza di ammissione ai benefici, può richiedere un ISEE corrente, valido per i due mesi successivi, tramite la presentazione dell'apposito modello sostitutivo (MS). Detto ISEE potrà essere utilizzato ai fini della richiesta di benefici solo se in corso di validità al momento dell'invio dell'istanza.

2. **I requisiti di reddito degli studenti il cui nucleo familiare risiede all'estero e ha percepito redditi e/o è proprietario di patrimoni all'estero** sono calcolati sulla base della somma dei redditi percepiti nel paese di origine nel 2018 da ciascun componente del nucleo familiare, e dal 20% dei patrimoni posseduti al 31 dicembre 2018, rapportando il valore ottenuto al parametro della scala di equivalenza applicato al nucleo familiare in relazione al numero dei componenti e alle eventuali maggiorazioni.

Art. 5

REQUISITI DI MERITO

1. Il sussidio straordinario può essere concesso agli studenti in possesso, alla data di pubblicazione del presente Bando, dei requisiti di merito come di seguito indicati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3:

Laurea Triennale		Laurea specialistica magistrale		Laurea specialistica/ magistrale a ciclo unico		Laurea specialistica/ magistrale a ciclo unico (6 anni)	
Anno corso	CFU	Anno corso	CFU	Anno corso	CFU	Anno corso	CFU
I	7	I	7	I	7	I	7
II	15	II	18	II	15	II	15
III	48	I fuori corso	48	III	48	III	48
I fuori corso	81	II fuori corso	81	IV	81	IV	81
II fuori corso	114			V	114	V	114
				I fuori corso	147	VI	147
				II fuori corso	180	I fuori corso	180
						II fuori corso	210

Art. 6

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI MERITO

1. Per la determinazione del numero di **crediti formativi** si tiene conto unicamente di quelli **relativi ad esami**, presenti nel piano di studio dello studente, **sostenuti e verbalizzati** alla data di pubblicazione del presente Bando.
2. I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.
3. Non sono considerati i crediti formativi relativi a:
 - a) votazione finale;

- b) moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva.
4. L'**anzianità universitaria** è calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione alle diverse tipologie di corso di studio, a prescindere da qualsiasi passaggio di corso ed è azzerata, per una sola volta, a seguito di rinuncia irrevocabile agli studi. In caso di trasferimento da altro ateneo o istituto universitario è calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione alle diverse tipologie di corso di studio dell'ateneo o istituto universitario di provenienza.

Art. 7

IMPORTO DEL SUSSIDIO STRAORDINARIO

1. L'importo del sussidio straordinario – fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 3 - è compreso tra l'importo minimo di euro 700,00 e l'importo massimo di euro 1.800,00 ed è determinato tenendo conto della condizione dello studente richiedente:
 - a) studente "in sede": euro 700,00;
 - b) studente "pendolare": euro 1.200,00;
 - c) studente "fuori sede": euro 1.800,00.
2. La condizione di studente "in sede", "pendolare", "fuori sede" è già definita dall'art. 2, comma 6, lettere j., k., i, del *Bando di Concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2019/2020*, come di seguito riportato:
 - a) **Studente in sede:** studente residente nel comune presso il quale ha sede il corso di studi frequentato o nei comuni individuati alla Tabella dell'Allegato 1, in riferimento alla sede universitaria di frequenza;
 - b) **Studente pendolare:** studente residente nei comuni individuati alla Tabella dell'Allegato 1, in riferimento alla sede universitaria di frequenza;
 - c) **Studente fuori sede:**
 - I. studente italiano residente in comune diverso da quelli individuati nella Tabella dell'Allegato 1;
 - II. studente il cui nucleo familiare non risiede in Italia.
3. Per studenti con disabilità gli importi dei sussidi straordinari sono maggiorati, per ciascuna tipologia, di euro 900,00 e compresi quindi tra l'importo minimo di euro 1.600,00 e l'importo massimo di euro 2.700,00.

Art. 8

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SUSSIDIO E SCADENZA

1. Il richiedente il sussidio straordinario deve obbligatoriamente provvedere ad autenticarsi sul sito internet dell'Agenzia (accreditamento) all'indirizzo **WWW.ADISU.UMBRIA.IT – ISTANZE DIGITALI – LOGIN ADISU/LOGIN ATENE0** fornendo tutti i dati richiesti e utilizzando la procedura attivata sul sito medesimo.
2. La domanda di sussidio straordinario deve essere compilata e trasmessa in forma digitale direttamente sul sito dell'Agenzia **ENTRO E NON OLTRE le ore 12.00 del giorno 15/05/2020**.
3. La domanda di sussidio deve essere, inoltre, perfezionata mediante l'invio telematico (a mezzo up load) delle documentazioni di cui ai successivi artt. 9, 10 e 11, secondo le modalità indicate agli articoli medesimi.
4. Saranno escluse dalla procedura le domande presentate in forma diversa da quella stabilita dal presente articolo.
5. I dati dell'accreditamento e i requisiti di ammissione attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000. Lo studente è totalmente responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle dichiarazioni rese. In caso di dichiarazioni non veritiere o produzioni di atti falsi si applicano le sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
6. Copia digitale della domanda e relativo numero di protocollo saranno fatti pervenire all'indirizzo e-mail dichiarato dallo studente.

Art. 9

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI MERITO E REDDITO E MODALITA' DI INVIO

1. **Per tutti gli studenti** richiedenti il sussidio di cui al presente Bando è necessario produrre, pena l'esclusione, la documentazione attestante la data di immatricolazione al corso di studio per il quale si richiede il beneficio e il numero dei crediti formativi conseguiti alla data di pubblicazione del presente Bando, in particolare:
 - a) gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Perugia devono presentare il documento "autocertificazione iscrizione con esami" disponibile sul portale "Esse3" dell'Università, accedendo alla sezione Segreteria – Certificati;
 - b) gli studenti iscritti all'Università per Stranieri di Perugia, al Conservatorio di Musica di Perugia, al Conservatorio di Musica di Terni, all'Accademia delle Belle Arti di Perugia e all'Istituto di Mediazione Linguistica di Perugia devono presentare idonea certificazione prodotta dalle rispettive "Segreterie Studenti".
2. Per gli studenti il cui **nucleo familiare** risiede **in Italia** e percepisce redditi e/o è proprietario di **patrimoni in Italia** è necessario produrre - pena l'esclusione - copia dell'Attestazione ISEE per il Diritto allo Studio Universitario (anno 2019 oppure anno 2020).
3. Per gli studenti il cui **nucleo familiare** risiede all'**estero** e ha percepito redditi e/o è proprietario di **patrimoni all'estero** è necessario produrre – pena l'esclusione - la documentazione attestante:
 - a) i redditi percepiti all'estero nell'anno 2018 di tutti i membri del nucleo familiare;
 - b) il numero dei componenti il nucleo familiare conviventi con lo studente alla data di presentazione dell'istanza;
 - c) eventuali sentenze di separazione e/o divorzio, dei genitori o dello studente, pronunciate all'estero;
 - d) la superficie, espressa in metri quadrati, degli immobili ad uso abitativo posseduti all'estero dai membri del nucleo familiare, nonché la consistenza del patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2018.
4. La documentazione dei redditi esteri dovrà essere prodotta secondo le modalità individuate all'art. 21 del *Bando di Concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a 2019/2020*, come da Allegato A).
5. Tutta la documentazione di cui ai precedenti commi 1., 2., 3., dovrà essere trasmessa, pena l'esclusione:
 - a) **entro e non oltre la data** di chiusura del presente Bando come individuata all'art. 8, comma 2;
 - b) **tramite upload**, accedendo al portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it, sezione *Istanze digitali - Trasmissione documentazione - Sussidio Straordinario - upload (MERITO E REDDITO)*

Art. 10

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CONDIZIONE DI STUDENTE FUORI SEDE E MODALITA' DI INVIO

1. Gli studenti fuori sede devono produrre, se alloggiati presso privati, copia di contratto di locazione a titolo oneroso regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, o, se alloggiati presso strutture pubbliche/private, certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone mensile. L'alloggio dovrà comunque essere situato presso il comune ove ha sede l'università frequentata e valido per un periodo non inferiore a mesi 10, compreso fra il 1 ottobre 2019 e il 30 settembre 2020.
2. La documentazione di cui al presente articolo dovrà essere trasmessa **tramite upload**, accedendo al portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it, sezione *Istanze digitali - Trasmissione documentazione - Sussidio Straordinario - upload (DOC ALLOGGIO A TITOLO ONEROSO)*, **entro e non oltre la data** di chiusura del presente Bando come individuata all'art. 8, comma 2.
3. **In caso di mancata presentazione della documentazione** di cui al presente articolo, lo studente risultato beneficiario fruirà del sussidio straordinario nell'importo previsto per gli **studenti pendolari**.

Art. 11

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CONDIZIONE DI GRAVE DIFFICOLTA' E MODALITA' DI INVIO

1. **Per tutti gli studenti** richiedenti il presente sussidio è necessario produrre, pena l'esclusione, la documentazione utile ad attestare la situazione straordinaria di grave difficoltà dichiarata nell'istanza.

2. Nel caso in cui siano indicate gravi patologie occorre allegare idonea certificazione specialistica, rilasciata dalle strutture sanitarie competenti.
3. Nel caso in cui sia indicata la riduzione significativa del fatturato di cui all'art. 2, comma 2, lettera a). è necessario produrre idonea attestazione rilasciata da un professionista abilitato o anche da un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) che individui la citata riduzione sulla base di un raffronto tra il fatturato ottenuto nel primo trimestre 2019 con quello ottenuto nel primo trimestre 2020.
4. Nel caso in cui sia indicata la sospensione delle sessioni di esame di cui all'art. 2, comma 3 è necessario produrre idonea certificazione rilasciata dalla segreteria didattica e/o dal docente titolare dell'insegnamento che attesti la citata sospensione unitamente ai relativi crediti formativi non conseguiti e che sarebbero stati necessari per il raggiungimento del requisito di merito minimo indicato all'art. 5.
5. Qualora la certificazione si riferisca ai familiari conviventi occorre allegare altresì la "Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati" (**Allegato B** al presente Bando) sottoscritta dagli interessati, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
6. Tutta la documentazione di cui al presente articolo dovrà essere trasmessa, **con decorrenza 4/05/2020**, pena l'esclusione:
 - c) **entro e non oltre la data** di chiusura del presente Bando come individuata all'art. 8, comma 2;
 - d) **tramite upload**, accedendo al portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it, sezione *Istanze digitali - Trasmissione documentazione - Sussidio Straordinario - upload (DOC. GRAVE DISAGIO)*.

Art. 12

ESAME DELLE DOMANDE DI SUSSIDIO DALLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E PUBBLICAZIONE ESITO ISTRUTTORIO

1. Le richieste pervenute saranno esaminate da una Commissione composta da 3 dipendenti dell'ADiSU, nominati - entro 7 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 8, comma 2 - dal Direttore Generale dell'Agenzia.
2. Della Commissione ne fa parte, altresì, un rappresentante nominato dal Garante degli studenti entro i termini di cui sopra.
3. La Commissione nel valutare le ipotesi riconducibili a quanto stabilito all'art. 2:
 - a) comma 1, lettera d) e comma 2, lettera e) prenderà a riferimento le altre fattispecie previste al medesimo articolo;
 - b) comma 3 verificherà, sulla base della documentazione prodotta, che la sospensione delle sessioni di esame abbia concretamente compromesso il raggiungimento dei requisiti di merito minimi di cui all'art. 5, confrontando il numero dei cfu in difetto con il numero dei cfu corrispondenti agli esami eventualmente posticipati e/o interdetti per gli effetti della suddetta sospensione.
4. La Commissione esaminerà le richieste pervenute e stabilirà, in applicazione del presente Bando, la concessione del sussidio ed il suo ammontare.
5. Entro 45 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 8, comma 2, l'Agenzia procederà:
 - a) all'adozione della graduatoria degli studenti ammessi, della graduatoria dei beneficiari (nei limiti dello stanziamento di bilancio) e degli elenchi dei non idonei/esclusi dal concorso;
 - b) all'erogazione dei contributi agli studenti dichiarati beneficiari.
6. Le graduatorie e gli elenchi di cui al precedente comma 5 sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it
7. **L'Agenzia si riserva di utilizzare, mediante scorrimento, la graduatoria degli ammessi per l'erogazione di ulteriori contributi straordinari, qualora risultino disponibili risorse aggiuntive rispetto a quelle previste all'art. 1 del presente Bando.**

Art. 13

OPPOSIZIONI

1. Avverso i distinti provvedimenti espressi di cui al presente bando ed entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, gli studenti interessati possono presentare al Dirigente che ha

emanato il relativo provvedimento, apposita istanza di riesame della propria posizione, opportunamente motivata, disponibile sul portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it accedendo alla sezione *Istanze digitali – Richiesta di riesame*.

2. Entro **30 giorni** decorrenti dalla data di scadenza dell'istanza di riesame il Dirigente competente provvede all'assunzione dell'atto di **accoglimento/rigetto** delle stesse che, in caso di accoglimento, comporta la **dichiarazione di ulteriori beneficiari**.
3. Avverso i distinti provvedimenti definitivi, anche adottati ed efficaci all'esito istruttorio delle istanze di riesame, è esperibile esclusivamente il ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. dell'Umbria ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Art. 14 CONTROLLI

1. L'Agenzia controlla la veridicità delle autocertificazioni degli studenti relative ai requisiti di ammissione, di merito e di reddito. Le verifiche sono effettuate come di seguito specificato:
 - a) **Accertamento delle condizioni economiche dei richiedenti**
 - I. Per gli studenti richiedenti il sussidio straordinario il cui nucleo familiare risiede **in Italia**: mediante accesso diretto alla banca dati dell'INPS;
 - II. Per gli studenti richiedenti il sussidio straordinario il cui nucleo familiare risiede **all'estero**: mediante controllo della documentazione prodotta.
 - b) **Accertamento delle condizioni di merito dei richiedenti**
L'ADISU effettua idonei controlli presso gli Atenei relativamente all'anno di iscrizione ed al numero di esami o crediti formativi dichiarati nell'autocertificazione.

Art. 15 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), art. 13, e al Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 come integrato, da ultimo, con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si informa che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato all'espletamento delle procedure del bando.
2. Il Titolare del trattamento è l'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADISU) con sede in Perugia Via Benedetta, 14, telefono 0754693000, e-mail adisu@adisu.umbria.it – PEC: adisu@pec.it, in persona del legale rappresentante pro-tempore.
3. Il Responsabile per la protezione dei dati Personali nominato da ADISU è l'Avv. Emanuele Florindi (*data protection officer* - DPO), che potrà essere contattato all'indirizzo e-mail dpo@adisu.umbria.it;
4. Autorizzati al trattamento dei dati personali: sono le persone nominate per la valutazione della procedura di selezione nonché il personale ADISU, nominato dal Titolare, che tratta i dati personali in ragione delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.
5. In particolare, per quanto attiene il presente bando, si specifica che i dati personali forniti:
 - a) potranno essere comunicati a destinatari individuati dall'Amministrazione .
 - b) ad eccezione delle categorie di dati particolari, saranno pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente e nel sito istituzionale dell'ADISU pseudonimizzati, mediante adicod come previsto dal GDPR 2016/679, per il tempo previsto dalla legge.
 - c) potranno essere indicizzati dai motori di ricerca e potranno, altresì, essere oggetto di interconnessione con quelli contenuti in banche dati di altre amministrazioni al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
6. Il testo completo dell'informativa sul trattamento dei dati personali è allegato all'istanza digitale di sussidio così come il modulo di consenso al trattamento dei dati e la relativa informativa di cui all'art. 11, comma 5.

Art. 16
SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e dell'art. 11, sesto comma del D.P.C.M. 159/2013 lo studente che, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Art. 17
INFORMAZIONI SUL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si informa che il Responsabile del Procedimento è individuato nel dirigente del Servizio I.

Art. 18
PUBBLICAZIONE DEL BANDO

1. Il presente Bando è pubblicato sul BUR della Regione Umbria e sul sito istituzionale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it.

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DEGLI STUDENTI IL CUI NUCLEO FAMILIARE RISIEDA ALL'ESTERO E HA PERCEPITO REDDITI E/O È PROPRIETARIO DI PATRIMONI ALL'ESTERO

(Art. 21, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del “Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2019/2020”)

ESTRATTO

4. «*omissis*» La certificazione di cui al precedente comma 3. dovrà essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i documenti sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio (ufficio legalizzazioni presso l’Ambasciata o Consolato Generale), oppure legalizzata con le modalità previste dagli accordi internazionali (apposizione dell’Apostille sui documenti rilasciati dalla autorità estera, secondo quanto prescrive la Convenzione dell’Aja/1961 tra le Nazioni aderenti).
5. Nel caso in cui lo studente arrivi in Italia con i soli documenti in lingua originale, non tradotti o legalizzati dall’autorità diplomatica italiana nel suo paese d’origine dovrà:
 - a. vidimare e tradurre i documenti relativi ai redditi presso la sua Ambasciata o Consolato Generale sul territorio italiano;
 - b. legalizzare i documenti presso una prefettura.
6. Nel caso di studenti provenienti da **Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione** attestata dalla locale Ambasciata Italiana, tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalla Prefettura competente per territorio.
7. Nel caso di **studenti provenienti da Paesi in cui non ci siano rappresentanze diplomatiche italiane** e siano presenti comunque difficoltà a procurarsi la documentazione di cui al precedente comma 3 (es. ambasciate o sedi consolari italiane in paesi limitrofi in cui ci siano conflitti, calamità naturali) sarà accettata quella eventualmente già in possesso dello studente, se conforme ai requisiti di legge, oppure quella rilasciata dalle Agenzie Internazionali dell’ONU o da ONG riconosciute.
8. Nel caso di studenti provenienti da **Paesi a basso sviluppo umano**, sulla base dell’elenco di cui all’apposito decreto del MIUR per l’anno accademico 2019/2020*, dovrà essere inviata apposita certificazione di non appartenenza ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel paese di provenienza. Per gli studenti iscritti nel Paese di provenienza ad una università collegata con accordi o convenzioni con l’ateneo o istituto universitario di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università.
9. Lo studente **apolide o rifugiato** deve inviare idonea documentazione attestante tali condizioni rilasciata rispettivamente dal Tribunale Civile, per gli studenti apolidi, e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell’Interno, per i rifugiati politici. Tali studenti sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica degli stessi si tiene conto solo dei redditi e dei patrimoni eventualmente detenuti in Italia.
10. Non saranno in alcun modo accettate dichiarazioni in forma di **autocertificazione o affidavit** redatte da autorità diplomatiche estere sul territorio italiano e rilasciate sulla base di semplici dichiarazioni dello studente.

*Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 11 giugno 2019 “Definizione dell’elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, per l’anno accademico 2019/2020” (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2019);



INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SUSSIDI STRAORDINARI

Informativa ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)

L'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADiSU), garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. L'informativa è una comunicazione rivolta all'interessato che ha lo scopo di informarlo sulle finalità e le modalità dei trattamenti operati dal Titolare del trattamento.

In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation* – di seguito GDPR) e successive integrazioni e modificazioni, si forniscono le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali.

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è l'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADiSU) con sede in Perugia Via Benedetta, 14, telefono 0754693000, e-mail adisu@adisu.umbria.it – PEC: adisu@pec.it, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

Responsabile per la protezione dei dati Personali è il DPO, che potrà essere contattato all'indirizzo e-mail dpo@adisu.umbria.it;

Autorizzati al trattamento dei dati personali: sono le persone nominate per la valutazione della procedura di selezione nonché il personale ADiSU, nominato dal Titolare, che tratta i dati personali in ragione delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica del trattamento è l'esplicito consenso. In caso di mancato conferimento di dati necessari, la domanda non potrà essere accolta.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato all'espletamento delle procedure di selezione e/o di valutazione del presente Bando.

Il conferimento dei dati per la finalità connesse al presente bando è un requisito necessario per poter dare esecuzione ai servizi e, in alcuni casi, rappresenta un obbligo di legge.

In caso di mancato conferimento di dati necessari, la domanda non potrà essere accolta/valutata.

In caso di mancato conferimento di dati facoltativi, non potranno essere valutate a favore dell'interessato eventuali titoli di merito collegati ai dati non forniti.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli autorizzati/incaricati al trattamento dei dati.

Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

I dati sono necessari allo svolgimento delle procedure di selezione e/o di valutazione e potranno riguardare, a titolo di esempio, dati anagrafici, dati relativi all'ubicazione, alla situazione economica, culturale o sociale.

Saranno trattate anche categorie di dati particolari come, ad esempio dati relativi alla salute.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati di natura personali forniti vengono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il periodo necessario alle finalità del trattamento e seguono i tempi di durata dei procedimenti amministrativi ai quali afferiscono. Nello specifico si rimanda al "massimario di selezione e scarto" allegato al Manuale di gestione del protocollo informatico, pubblicato nel sito istituzionale dell'ADiSU.

6. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali forniti, potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:

- istituti previdenziali e Amministrazione finanziaria, al fine dell'adempimento di ogni obbligo previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale (a titolo esplicativo Agenzia delle Entrate, INPS);
- soggetti esterni che gestiscono, supportano, assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare nell'amministrazione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni (a titolo esplicativo Umbria Digitale Scarl, Siav SpA);
- eventuali soggetti controinteressati che abbiano esercitato il diritto di accesso ex legge 241/90 o il diritto di accesso civico generalizzato ex DLGS 33/2013.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento (art. 28 Reg. UE 2016/679), oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento oppure svolgono la funzione di Contitolari. L'elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare.

7. TRASFERIMENTO DATI

I dati forniti non sono trasferiti all'estero o all'esterno dell'Unione Europea

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L'interessato potrà esercitare, secondo quanto previsto dal GDPR, oltre il diritto di proporre reclamo a all'Autorità di controllo, i diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento oppure al Responsabile del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati.

Art. 15 - Diritto di accesso: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento;

Art. 16 - Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio): diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. Nell'ambito dell'esercizio di tale diritto il Titolare del trattamento fornirà all'interessato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano, fatto salvo i paragrafi 3 e 4 dell'art. 20 del GDPR.

Art. 21 - Diritto di opposizione: diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto _____

ACCONSENTE

In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), art. 13, e al Decreto Legislativo n.196/2003 come integrato, da ultimo, con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 101/2018, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa allegata.

Letto, confermato e sottoscritto

_____, li _____

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Allegato: documento di riconoscimento in corso di validità.